

COMUNE DI PIETRALUNGA

Provincia di Perugia

Capitolato prestazionale relativo alla procedura volta all'individuazione di un soggetto attuatore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai Richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) per il triennio 2018-2020 del Comune di Pietralunga.

Premessa

Con il proprio Decreto del 10 agosto 2016 *“Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”*, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 agosto 2016, il Ministro dell'Interno ha definito le nuove modalità di adesione da parte degli Enti locali al Sistema.

Con Delibera di Consiglio n. 43 del 26/09/2017 l'Amministrazione Comunale di Pietralunga ha deciso di presentare domanda di accesso del proprio progetto di accoglienza SPRAR, avvalendosi come Soggetto attuatore dell'operatore economico che verrà selezionato con la presente procedura.

Con il termine *“Soggetto Attuatore”* si intende l'operatore economico aggiudicatario della presente gara.

Art. 1 – OGGETTO E DURATA

1. Oggetto del presente capitolato è la descrizione e disciplina dei servizi di accoglienza integrata (sotto indicati) e delle altre prescrizioni e condizioni, da applicarsi per la realizzazione del progetto territoriale di accoglienza SPRAR per il quale il Comune di Pietralunga intende presentare domanda di accesso a favore di n.10 richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale o umanitaria e loro familiari, a valere sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA).

2. La procedura è diretta all'individuazione di un soggetto del terzo settore in grado di prestare, a supporto del Comune, un insieme di servizi specialistici di carattere sociale consistenti:

- nella fase preliminare, in attività di coprogettazione del servizio di accoglienza integrata nell'ambito dello SPRAR in conformità alle condizioni, agli standard, alle linee guida, ai criteri, ai parametri, ai formulari e alle procedure stabiliti dal Ministero dell'Interno, da candidare per accedere al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il triennio 2018-2020;

- successivamente, nell'organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, interventi ed attività previste nel progetto, a condizione dell'approvazione e dell'ammissione dello stesso a finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, compreso il supporto ed assistenza nella predisposizione della rendicontazione dei costi e nel monitoraggio delle attività conformemente a quanto previsto nel Manuale unico per la rendicontazione SPRAR 2017.

3. L'affidamento dei servizi previsti è subordinato all'attribuzione da parte del Ministero dell'Interno del predetto finanziamento di cui al D. M. del 10/08/2016. In caso di mancata ammissione al finanziamento, l'Ente è sollevato da qualsiasi obbligo procedurale ed economico nei confronti dei partecipanti alla procedura di gara, anche con riferimento alle attività preparatorie e di coprogettazione espletate.

4. Il contratto avrà durata triennale.

5. Il Comune di Pietralunga, ai sensi dell'art. 106, c. 11 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare i servizi oggetto di affidamento limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della eventuale procedura per l'individuazione del nuovo contraente (*proroga tecnica*).

Art. 2 – DEFINIZIONE DEI SERVIZI

1. I servizi minimi richiesti sono quelli identificati nell'allegato *“Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati”* del DM 10.08.2016 del Ministero dell'Interno, integrate dal *“Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione*

internazionale (di seguito citato come Manuale SPRAR), dal "Manuale di rendicontazione SPRAR", dal "Manuale operatore e visitatore Banca dati SPRAR" e dagli altri Manuali citati nel Manuale operativo, curati dal Servizio Centrale SPRAR, disponibili su sito web: <http://www.sprar.it>, documenti ai quali si rimanda per la formulazione del progetto.

La coprogettazione, finalizzata alla predisposizione della proposta progettuale da candidare al finanziamento ministeriale, dovrà osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

- aderenza alle attività ed interventi richiesti dalle Linee guida approvate con D. M. del 10/08/2016;
- efficienza ed efficacia delle azioni e servizi previsti rispetto ai bisogni ed esigenze da soddisfare;
- attenzione alla qualità dei servizi e capacità di predisporre ipotesi di servizi ed interventi adeguati alla complessità ed all'evoluzione sociale del fenomeno migratorio al fine di favorire l'integrazione dei beneficiari del progetto nell'ambito delle comunità territoriali favorendo ed implementando reti sociali con funzioni di sostegno, riconoscimento e promozione reciproca, secondo criteri di solidarietà, sussidiarietà, inclusione sociale e cittadinanza attiva;
- attenzione al lavoro di rete e alla capacità di inserimento del progetto e dei servizi all'interno del contesto territoriale;
- ruolo di supporto degli enti locali partner del progetto per contrastare fattori connessi al rischio di emarginazione sociale e discriminazione delle diversità e favorire l'inserimento del progetto e dei servizi/attività nelle comunità di riferimento.

2. I servizi da garantire nel progetto territoriale dello SPRAR possono essere raggruppati in nove differenti aree, di pari dignità e importanza nella effettiva attuazione degli interventi di accoglienza:

- A) mediazione linguistico-culturale;
- B) accoglienza materiale;
- C) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- D) formazione e riqualificazione professionale;
- E) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- F) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- G) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- H) orientamento e accompagnamento legale;
- I) tutela psico-socio-sanitaria.

A) Mediazione linguistico-culturale.

Il servizio di mediazione linguistico-culturale e' da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione - sia linguistica (interpretariato), che culturale - tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza). Tale funzione deve essere svolta da figure professionali formate con comprovata esperienza professionale nel settore.

B) Accoglienza materiale.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di:

- garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale e ambientale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
- erogare il pocket money secondo le modalità stabilite dal Manuale unico di rendicontazione SPRAR e dal Manuale SPRAR;
- rispettare la normativa vigente in materia di accoglienza dei minori, avvalendosi anche, quando opportuno, dell'istituto dell'affido familiare.

C) Orientamento e accesso ai servizi del territorio.

Il soggetto attuatore dovrà, in raccordo con i servizi sociali del Comune di Pietralunga e attraverso l'utilizzo di operatori sociali con adeguata formazione professionale:

- orientare ed informare rispetto alla rete dei servizi presenti sul territorio;
- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal

Manuale SPRAR;

- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti;
- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici;
- garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la successiva frequentazione;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, etc.);
- fornire abbonamenti al trasporto pubblico urbano o extraurbano, al fine di garantire l'accesso ai servizi e ai luoghi di socializzazione.

D) Formazione, riqualificazione professionale.

Il soggetto attuatore dovrà:

- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria;
- avviare e consolidare rapporti continui con enti di formazione presenti sul territorio che facilitino l'accesso dei beneficiari alla formazione professionale.

E) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Il soggetto attuatore dovrà:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc.);
- garantire l'attivazione per i beneficiari in possesso di adeguate competenze e/o requisiti di ingresso, di tirocini formativi.

F) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo.

Il soggetto attuatore dovrà:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- orientare l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari.

G) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale.

Il soggetto attuatore dovrà:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc.);
- attivare e collaborare al consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati (Prefettura, Questura, Forze dell'ordine, Tribunale per i minorenni, Giudice tutelare, agenzie educative, centri di formazione professionale, Centri per l'impiego, Associazioni culturali, sportive, ecc.);
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, nonché realizzare eventi interamente auto-organizzati.

H) Orientamento e accompagnamento legale.

Il soggetto attuatore dovrà, anche attraverso l'utilizzo di operatori adeguatamente formati (operatore legale) nonché attraverso l'eventuale collaborazione con personale professionalmente competente (avvocati) :

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico- amministrative per la

regolarizzazione sul territorio;

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire la verifica degli adempimenti amministrativi di segnalazione agli organi competenti e delle dovute azioni di legge in materia di presa in carico dei minori;
- garantire il supporto per la regolarizzazione dello status giuridico del minore richiedente o titolare di protezione, finalizzata all'integrazione sul territorio;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

l) Tutela psico-socio-sanitaria.

Il soggetto attuatore dovrà, attraverso l'utilizzo di operatori con adeguata formazione (assistenti sociali, educatori, psicologi):

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- segnalare l'emergere di difficoltà tali da dover richiedere al Servizio Centrale lo spostamento dei beneficiari ad altro progetto SPRAR, nonché attivare in collaborazione con i servizi specialistici della ASL territorialmente competente i supporti necessari fino all'eventuale effettivo trasferimento in altro progetto di accoglienza;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

3. Tutti i servizi oggetto di affidamento devono essere svolti nel rispetto di quanto stabilito nel d.lgs. 81/2008.

4. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'affidatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso. Il soggetto attuatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

ART 3 - PERSONALE IMPIEGATO NEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA

1. Il soggetto attuatore si impegna a garantire il personale necessario, anche con riferimento a quanto offerto nell'offerta tecnica, adeguatamente formato e con l'esperienza professionale richiesta alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti e a supportare ed assistere il Comune di Pietralunga nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività relative al personale, nelle forme elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto.

2. Per maggiore dettaglio ed approfondimento si rimanda a quanto specificato nella sezione "Il lavoro di équipe" del Manuale SPRAR.

3. Il soggetto attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Pietralunga, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato.

4. Ai sensi dell'art. 5 del Protocollo di Legalità, il Comune di Pietralunga verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte del soggetto attuatore con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative. In caso di inadempienza il Comune di Pietralunga si impegna ad attivare tempestivamente gli interventi sostitutivi previsti all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016.

5. Ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di Legalità il soggetto attuatore dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Pietralunga ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle eventuali loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti

che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

6. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta, nei casi previsti da legge, la risoluzione del contratto.

7. Il soggetto attuatore si impegna altresì a:

- a) attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dal Comune di Pietralunga;
- b) attivare i servizi di cui al presente disciplinare, anche nelle more della stipula del contratto con il Comune, entro il termine perentorio di 45 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Interno del decreto ministeriale di ripartizione e assegnazione delle risorse, previa comunicazione da parte del Responsabile del progetto presso il Comune.
- c) attenersi alle disposizioni impartite dal Comune di Pietralunga nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione;
- d) sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio del Comune di Pietralunga e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- e) non sostituire il personale indicato in sede di selezione, che ha costituito valutazione ai fini dell'individuazione, senza giustificato motivo, che deve essere comunicato al Comune di Pietralunga;
- f) in caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo ed il curriculum vitae del nuovo operatore al Comune di Pietralunga, che deve approvare per iscritto il nuovo personale proposto;
- g) garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed assicurare nei rapporti con i beneficiari il rispetto di quanto previsto dal Manuale SPRAR;
- h) garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, su richiesta del Comune di Pietralunga.

8. Il Soggetto attuatore si impegna inoltre a designare ed a comunicare al Comune di Pietralunga il nominativo dell'operatore referente del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo curriculum vitae. Il referente, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con il Comune di Pietralunga, nel rispetto di quanto previsto nel presente allegato a carico del soggetto attuatore. Il referente dovrà assicurare contatti periodici con il Comune di Pietralunga, sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.

Art. 4 – STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

1. Il Soggetto attuatore, dovrà avere alla sottoscrizione del contratto (ovvero alla data di richiesta di avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto, a seguito dell'intervenuta aggiudicazione definitiva) di cui alla presente procedura, la disponibilità giuridica riconducibile ad un titolo quale proprietà o altro diritto reale derivante da accordo scritto/contratto di unità immobiliari per civile abitazione da adibire esclusivamente all'accoglienza di **10 richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria** del progetto territoriale del Comune di Pietralunga, eventualmente ampliabili in base ad eventuale richiesta e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno.

2. L'impegno da parte del Soggetto attuatore del progetto ad avere la disponibilità suddetta, dovrà essere dichiarato al momento della presentazione dell'offerta relativa alla presente selezione; sempre in sede di offerta, il concorrente dovrà descrivere gli alloggi proposti, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

3. Si specifica ulteriormente che il Soggetto attuatore potrà avvalersi esclusivamente di **strutture di civile abitazione**, adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio del Comune di Pietralunga:

- pienamente e immediatamente fruibili alla data prevista dall'ordinazione delle prestazioni inviata dal Comune successivamente all'aggiudicazione definitiva, ovvero alla data di stipula del contratto;
- conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
- predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- la cui individuazione sia stata autorizzata, se reso necessario dall'individuazione di appartamenti diversi rispetto agli attuali, prima della stipula del contratto e dell'effettivo trasferimento dei beneficiari, dal Servizio Centrale e dal

Ministero dell'Interno.

Art. 5 – MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

1. Il Soggetto attuatore, in stretta collaborazione con il Comune di Pietralunga, provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 2 del presente capitolato, a tutte le attività di aggiornamento della banca dati SPRAR, nelle modalità previste dall'apposito Manuale del Servizio centrale, ai rapporti ed alle comunicazioni con gli Enti inviati e le Forze dell'Ordine, anche rispetto agli ingressi ed alle uscite dei beneficiari dal progetto realizzato nel comune di Pietralunga. La mancata o non corretta realizzazione delle attività di cui sopra comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, il Soggetto attuatore si impegna a dare attuazione al progetto secondo quanto indicato nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. Qualora il Ministero dell'Interno e/o il Servizio Centrale chiedano di apportare eventuali modifiche al progetto, l'aggiudicatario dovrà adeguarsi nello svolgimento dell'attività, secondo le nuove modalità di attuazione.

3. E' compreso nell'oggetto della presente procedura lo svolgimento delle seguenti attività da garantire unitamente alle eventuali ulteriori attività proposte in sede di gara nell'offerta tecnica:

- a) Collaborare all'elaborazione di Progetti per la richiesta di finanziamenti comunitari, nazionali o regionali in materia di accoglienza di richiedenti o titolari di protezione internazionale e umanitaria. L'attuatore si impegna a predisporre, su richiesta del Comune di Pietralunga, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi degli interventi, da strutturare con specifico riferimento al contesto territoriale e di azione.
- b) Realizzare attività di sensibilizzazione, animazione socio-culturale e produzione di materiale informativo sul progetto. Si precisa che tutte le forme pubblicitarie delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati, etc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione del Comune di Pietralunga e realizzate a cura e spese del Soggetto attuatore. La progettazione del materiale (che dovrà riportare il logo ufficiale del Comune di Pietralunga, dello S.P.R.A.R. e/o di altri eventuali soggetti coinvolti), l'eventuale stampa e la distribuzione saranno a carico del Soggetto attuatore.
- c) Fornire periodicamente su richiesta del Comune copia dei fascicoli personali e dei progetti personalizzati di accoglienza integrata dei beneficiari.
- d) Fornire la documentazione rendicontativa dei costi, della reportistica e della documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria nei rapporti tra il Comune di Pietralunga e il Ministero dell'Interno, nelle modalità indicate dal "Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR" consultabile sul sito web: www.sprar.it e secondo la tempistica indicata nel D.M. 10/08/2016.
- e) Il Soggetto attuatore si impegna inoltre a supportare e assistere il Comune di Pietralunga nella predisposizione della rendicontazione che lo stesso dovrà presentare al Ministero.

Art. 6 – CORRISPETTIVO

1. Il progetto, laddove presentato, potrà essere attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, unica Autorità Responsabile della selezione e monitoraggio dei progetti, del controllo ed autorizzazione del rendiconto.

2. Tutte le spese ricadono sul soggetto attuatore e sono ricomprese nell'offerta progettuale. Nessun corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti la selezione per le attività preparatorie e di progettazione. L'aggiudicatario non potrà imputare al Comune di Pietralunga ulteriori costi, oneri o competenze al di fuori del corrispettivo come sopra definito e delle somme trasferite dal Ministero.

3. Il corrispettivo finale per lo svolgimento di tutte le attività oggetto di affidamento sarà determinato a consuntivo in funzione del numero di soggetti beneficiari effettivamente accolti, per il numero di giorni di accoglienza.

Art.7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'aggiudicatario dovrà presentare una rendicontazione indicante i costi sostenuti, da presentarsi nelle modalità indicate nel manuale unico di rendicontazione SPRAR e secondo la tempistica stabilita dalla normativa vigente. Il pagamento dei costi sostenuti, così come indicati nella reportistica, è subordinato all'approvazione da parte del Comune di Pietralunga nonché dal servizio centrale del Ministero dell'Interno.
2. L'erogazione del contributo avverrà a seguito dell'accreditamento delle singole tranche di trasferimento da parte del Ministero dell'Interno sul conto di tesoreria del Comune.
3. Verranno riconosciute esclusivamente le spese sostenute per interventi ed acquisti corrispondenti a quanto previsto dalla Manualistica del Ministero dell'Interno, eventualmente autorizzate dal Comune e/o dal Servizio Centrale, debitamente documentate, asseverate dal revisore indipendente e riconosciute dal Servizio Centrale.
4. Il Ministero dell'Interno e/o il Servizio Centrale, si riservano la facoltà di effettuare controlli sulla rendicontazione annuale nel corso dei 5 anni successivi ad ogni annualità. In caso di richiesta di restituzione di somme per cause imputabili al Soggetto attuatore, a seguito dei controlli effettuati, questi sarà tenuto a rimborsare al Comune le somme richieste dal Ministero e/o il Servizio Centrale entro il termine temporale indicato dal Comune medesimo.

Art. 8 – RESPONSABILITÀ CIVILE

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dal Soggetto attuatore per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge. Il Soggetto attuatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. Il Soggetto attuatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. Conseguentemente è fatto obbligo al Soggetto attuatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
2. Il Soggetto attuatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
3. Il Soggetto attuatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti del Soggetto attuatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che il Soggetto attuatore possa sollevare eccezione alcuna.
4. Il Soggetto attuatore deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.
5. L'Attuatore deve provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati a cose e/o persone nello svolgimento delle attività previste dal progetto.
6. L'Attuatore, a tal fine e prima dell'inizio delle attività di accoglienza, dovrà produrre una polizza assicurativa in originale o in copia autenticata, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione di tutte le attività, da qualsiasi causa determinate, anche per negligenza o una non corretta attuazione delle stesse, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a persone e cose mobili o immobili del Comune o di terzi fino alla data del certificato di fine servizio (*causati nell'esecuzione della prestazione o in conseguenza della stessa*) con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (*euro un milione/00*). Nella polizza assicurativa dovrà essere riportato che la stessa, in riferimento ai servizi di che trattasi, è valida anche a copertura di eventuali danni cagionati dal proprio personale al Comune ed a terzi.

Art. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto (ovvero, in pendenza della stipula del contratto, prima dell'inizio delle attività oggetto di affidamento) dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 10% del valore del contributo massimo riconoscibile, di cui al precedente art. 6, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
2. La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

3. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 11, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sul primo pagamento utile del contributo di cui al precedente art. 7; in caso di incapienza la reintegrazione sarà effettuata anche sui successivi pagamenti.

Art. 10 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE - VERIFICHE DI CONFORMITA'

1. Come previsto all'art. 101 del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione del contratto è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto, il quale periodicamente procede alla verifica della regolare esecuzione dello stesso, accertando che le attività poste in essere siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. In particolare il Direttore dell'Esecuzione accetterà che il servizio sia eseguito a regola d'arte ed in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile. Fermo restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11, qualora il direttore dell'Esecuzione riscontri delle difformità, il Soggetto attuatore dovrà provvedere ad adempiere quanto contestato dal responsabile del procedimento entro il termine fissato dal responsabile medesimo.

Art. 11 – PENALI

Le violazioni degli obblighi che fanno carico al Soggetto attuatore comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

- euro 1.000,00 al giorno per la interruzione anche parziale e senza giustificato motivo dei servizi oggetto di affidamento;
- euro 500,00 per ogni mancato aggiornamento della banca dati e/o non veridicità delle informazioni inserite;
- euro 1.000,00 per ogni mancata corrispondenza tra servizi descritti nell'offerta tecnica e quelli effettivamente erogati e/o per ogni mancata applicazione di quanto previsto dalle linee guida;
- euro 500,00 per ogni variazione riguardante anche una singola struttura di accoglienza e sua localizzazione senza preventiva autorizzazione;
- Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella presentazione di qualsiasi tipologia di documento rendicontativo rispetto alla tempistica indicata nel Manuale Unico di Rendicontazione o diversamente definita dal Servizio Centrale;
- Euro 300,00 in caso di presentazione della rendicontazione non conforme a quanto indicato nel Manuale Unico di Rendicontazione;
- Euro 500,00 per la mancata comunicazione dei nominativi degli operatori impiegati;
- Euro 300,00 per ogni sostituzione o variazione del personale indicato senza preventiva autorizzazione da parte del Comune.

2. Indipendentemente dall'applicazione della penalità il Soggetto attuatore dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare a regola d'arte le attività contestate.

3. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto a seconda della gravità dell'inadempienza contestata, del danno subito e della ripetitività della mancanza.

4. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di posta elettronica certificata restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

5. Qualora le penali eccedano il 10% dell'importo contrattuale il Comune potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 12.

6. La penale potrà essere decurtata dai corrispettivi ancora da pagare o dal deposito cauzionale di cui al precedente art. 9 in assenza o in capienza di corrispettivi.

Art. 12 – RISOLUZIONE

1. Il Comune di Pietralunga procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi

contrattuali, debitamente contestati al Soggetto attuatore. Vista la particolare natura dei servizi oggetto di affidamento, per i servizi ritenuti urgenti, il Comune procederà, per iscritto, a diffidare il Soggetto attuatore ad adempiere immediatamente con l'avvertenza che, qualora il Soggetto attuatore non adempia, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Soggetto attuatore a mezzo di posta elettronica certificata. Per le restanti attività, il Comune procederà, per iscritto, a diffidare il Soggetto attuatore ad adempiere nel termine massimo di 5 giorni, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Soggetto attuatore a mezzo di posta elettronica certificata.

2 Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento del Soggetto Attuatore;
- b) frode;
- c) cessione del contratto;
- d) nelle ipotesi previste ai precedenti e successivi articoli del presente capitolato;
- e) gravi irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse a seguito di controlli;
- f) perdita dei requisiti di moralità cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- g) nei confronti del Soggetto Attuatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
- h) l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- i) in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- l) mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità stipulato dal Comune di Pietralunga con la Prefettura di Perugia.

3 In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Soggetto Attuatore, il Comune di Pietralunga si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'attività oggetto di appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

4 In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'appaltatore, salvo l'eventuale danno ulteriore. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9.

5 Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 7 agosto 2012 n. 135, qualora nel corso della durata del contratto la centrale di committenza Regionale (ove esistente) o CONSIP S.p.A. dovessero concludere convenzioni avente lo stesso oggetto prestazionale di cui alla presente procedura, con condizioni di maggior vantaggio economico, il Comune chiederà all'aggiudicatario di adeguarsi ai corrispettivi CONSIP (o della centrale di committenza regionale) migliorativi; qualora questi non accetti si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 13 – RECESSO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico o per giusta causa, senza che da parte del Soggetto Attuatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni

già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal rapporto, con preavviso di quindici giorni da notificarsi tramite la posta elettronica certificata.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di cessare anticipatamente il contratto rispetto alla scadenza stabilita al venir meno delle esigenze di accoglienza o nelle ipotesi previste dalla legge.

3. In tali casi il Soggetto Attuatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolorichiesto.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO. CESSIONE DEI CREDITI E MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del DM 10/08/2016, ed in ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato il subappalto.

3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.106.

4. Il contratto può essere modificato nelle ipotesi previste nell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Art. 15 – FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ

1. Il rapporto tra il Comune di Pietralunga e l'Aggiudicatario si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 9 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 16.

2. Il firmatario dovrà essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (formato smart-card, token o penna usb) completo di tutto l'hardware ed il software necessario (es. eventuali lettori di smart-card, software di firma, ecc) per l'effettuazione dell'operazione di apposizione e verifica della firma digitale. Tale dispositivo dovrà essere rilasciato da un Ente certificatore attivo e accreditato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA) e provvisto di certificato di firma in corso di validità. E' onere del firmatario accertarsi preventivamente che tale dispositivo sia funzionante in ogni sua componente hardware- software avendone perfetta conoscenza sul suo utilizzo. Inoltre data la necessità di apporre sull'atto con la firma digitale anche la relativa marca temporale (per la certificazione della data e orario di firma dell'atto) il firmatario dovrà essere in possesso di un numero adeguato di marche temporali associate al dispositivo di firma e acquistabili direttamente dall'Ente certificatore che ha rilasciato il dispositivo stesso. L'elenco degli Enti certificatori accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale e attualmente attivi è pubblicato al link seguente: <http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati/certificatori-attivi>.

3. Resta inteso che l'eventuale stipula del contratto prima dell'ottenimento delle informazioni antimafia, è sottoposta a condizione risolutiva qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Art. 16 – SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente il Foro di Perugia.

Art. 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) L'Affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

- 2) L'Aggiudicatario si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato che sarà comunicato alla stipula del contratto, unitamente alla indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.
- 3) L'affidatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune di Pietralunga e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia.
- 4) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: **736568645F**
- 5) L'inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo comportano la risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 12.

ART. 19 – CLAUSOLA DI LEGALITA'

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alle Amministrazioni Concedenti e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2 Le Amministrazioni concedenti si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

3. Nei casi di cui ai punti 1 e 2 del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte delle Amministrazioni concedenti Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

ART. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del DPR n.62/2013 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'art.19 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Pietralunga, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 31/01/2017, il Soggetto attuatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili online sul sito istituzionale del Comune di Pietralunga.

Art. 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

In data 23/05/2016 è stato sottoscritto il Protocollo D'intesa per la Legalità e la Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione Criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune Di Pietralunga.

In attuazione del Protocollo di cui sopra, il Comune, prima di procedere alla stipula del contratto, comunicherà tempestivamente alla Prefettura il nominativo dell'Aggiudicatario, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011.

L'eventuale sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta sotto condizione risolutiva; si procederà alla revoca del contratto e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Come previsto dal suddetto Protocollo, di seguito si riportano le clausole contrattuali che saranno riportate nel contratto e che costituiranno oggetto di specifica sottoscrizione.

Clausola n. 1

Il sottoscritto operatore economico dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 16/07/2016 con la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

Il sottoscritto operatore economico si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

Il sottoscritto operatore economico si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali).

Clausola n. 4

Il sottoscritto operatore economico si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

Il sottoscritto operatore economico dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

Il sottoscritto operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.”;

Clausola n. 9

Il sottoscritto operatore economico dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Pietralunga, lì 30 Marzo 2018

Il Responsabile
Amedeo Santini